

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 05.07.2013

prot. 25352

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 5 LUG. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

AREA IV – Pianificazione e tutela del territorio

Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812245 – fax 0828.812239

sito internet www.comune.capaccio.sa.it

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA IV**
(Decreto del Sindaco del 10-04-2013 – prot. n. 13296)

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 167 del 04 LUG. 2013

Del Registro Generale n. 106P del 5 LUG. 2013

OGGETTO: Atto aggiuntivo al contratto di affrancazione livello rep. n. 3806 del 19-03-2012 – ditta sigg.ri RUBINI – località Laura - provvedimenti.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV
(Decreto del Sindaco del 10-04-2013 – prot. n. 13296)

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione, prima dell'inizio di ogni anno sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;

Premesso :

Che con la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 01-02-2013, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013 con l'affidamento dei PEG ai responsabili di aree e servizi, con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013 e successive modifiche con delibera di Giunta Comunale n. 145 del 09-04-2013;

Che con il decreto del Sindaco recante prot. n. 13296 del 10-04-2013, con il quale venivano affidati i PEG, ai responsabili delle aree e dei servizi, incarichi per le posizioni organizzative, come da delibere di Giunta Comunale n. 26 del 01-02-2013 e n. 145 del 09-04-2013, salvo revoca anticipata, fino all'approvazione degli obiettivi 2013;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 25-09-2012 veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 ed allegati – relazione previsionale e programmatica – Bilancio pluriennale 2012/2014;

Visto il T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Considerato :

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 345 dell'11-08-2011, avente ad oggetto < Terreni gravati da uso civico e livello determinazione criteri di calcolo dei canoni e dei costi di affranco>;

che la ditta sig. Vincenzo RUBINI nato il 30-05-1944, in Capaccio (Salerno) ed ivi residente, alla via Contrammiraglio Vecchio, n. 39 – cod. fisc. RBNVCN44E30B644T, con domanda acquisita al ns. prot. gen.le al n. 34443 del 21-09-2011, ha richiesto il rilascio di un certificato, riguardante la cancellazione/estinzione del livello, nelle aree in disponibilità detenute, in località Laura, individuabili alle particelle nn. 45-46-613, del foglio di mappa n. 29, con conseguente estinzione del livello gravante, in favore del Comune di Capaccio, diritto del concedente;

che con determinazione del responsabile del Settore III – Gestione del Territorio – Sportello Unico n. 86 del 18-10-2011, al n. 1523/2011 del reg. Gen.le, relativamente alla ditta richiedente, venivano calcolati i capitali di affranco di livello, in ottemperanza alla deliberazione di giunta Comunale n. 345 dell'11-08-2011;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 462 del 27-10-2011 veniva autorizzata l'affrancazione del livello, anche a carico della ditta riferita ai sigg.ri RUBINI, dichiarandone l'assenza di inderogabili motivi di interesse pubblico, ostativi alla stessa;

Che in data 19-03-2012 veniva sottoscritto contratto di affrancazione livello, con rep. n. 3806 registrato presso l'Ufficio Territoriale di Agropoli – Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate in data 27-03-2012, al n. 58, serie 1^, in favore dei richiedenti in atti;

Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, il Regolamento d'esecuzione approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e la Legge Regionale della Campania 17-03-1981, n. 11, hanno previsto particolari procedure in materia di gestione degli Usi Civici, la cui responsabilità risulta affidata agli Enti Comunali;

Considerato che come espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti, con parere n. 18 reso in data 18-05-2006 al Comune di Teggiano, " i canoni ed i livelli, di che trattasi, in genere nell'Italia Meridionale derivano dall'allodiazione di antiche proprietà collettive che, come tali, godono della imprescrittibilità nonché dell'inalienabilità e della usucapibilità ", per cui risulta obbligatorio per i Comuni riscuotere tali canoni;

Richiamato che in base al suddetto parere, la Legge n. 16 del 29 gennaio 1974 non è applicabile ai canoni di che trattasi;

Visto che occorre procedere nell'affranco del canone enfiteutico, in quanto, come ribadito sia dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. III, 23-06-1993, n. 6940 e n. 8673 del 08-08-1995) che dall'Avvocatura Generale dello Stato (parere n. : CS/2749/02 del 15-01-2004), è il provvedimento

di legittimazione che conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso;

Vista la nota prot. 2007.0813776/26 del 28-09-2007, recepita al ns. prot. gen.le 40871 del 22-10-2007 della Giunta Regionale della Campania – A.G.C. – Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Bilancio e Credito Agrario e fatte salve ulteriori rideterminazioni anche a carico del richiedente, anche successive;

Considerato che a seguito di segnalazione da parte dei contraenti si rilevava nel contratto di affrancazione rep. 3806 del 19/03/2012 un errore materiale nel periodo introduttivo dell'Art. 2, "L'arch. Rodolfo SABELLI, nella spiegata qualità, affranca a favore del Comune di Capaccio" in luogo di "L'arch. Rodolfo SABELLI, nella spiegata qualità, affranca a favore dei Sig.ri RUBINI"; Ritenuto di dover prendere atto dell'errore materiale rilevato integrando con atto aggiuntivo il contratto di affrancazione livello già stipulato;

Ritenuto di dover provvedere in merito all'errore segnalato;

Visto l'art. 969 del Codice Civile;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Codice dei Contratti ed il regolamento relativo vigente;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina e si intende integralmente trascritto;
2. Di prendere atto dell'errore materiale rilevato nel contratto di affrancazione rep. 3806 del 19/03/2012, nel periodo introduttivo dell'Art. 2, "L'arch. Rodolfo SABELLI, nella spiegata qualità, affranca a favore del Comune di Capaccio" in luogo di "L'arch. Rodolfo SABELLI, nella spiegata qualità, affranca a favore dei Sig.ri RUBINI";
3. Di approvare come approva l'allegato schema di atto aggiuntivo al contratto di affrancazione livello al fine di rettificare tale negoziazione;
4. Di ribadire la dichiarazione di estinzione livello, riferito alle superfici, individuabili alle particelle nn. 45-46-613, del foglio di mappa n. 29, con conseguente estinzione del livello ivi gravante, in favore del Comune di Capaccio, diritto del concedente, previa corresponsione del canone di affranco complessivo, pari ad €. 812,70 (€ ottocentododici/70), per un'area complessiva di mq. 3109,00 (mq. tremilacentonove virgola zero zero);
5. Di richiamare la deliberazione di Giunta Comunale n. 462 del 27-10-2011 con la quale veniva autorizzata l'affrancazione del livello, anche a carico della ditta riferita ai sigg.ri RUBINI, dichiarandone l'assenza di inderogabili motivi di interesse pubblico, ostativi alla stessa;
6. di ribadire la dichiarazione di poter chiudere come discendente la partita di credito del Comune (diritto del concedente), nei riguardi della ditta Sigg.ri Vincenzo (1944), Vincenzo (1972) e Barbara RUBINI, in atti meglio generalizzati, nella qualità di livellari, conseguentemente alla corresponsione del canone di affranco complessivo;
7. di poter successivamente autorizzare l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Salerno – Territorio Servizi Catastali all'emissione degli atti conseguenti di competenza;
8. l'immediata esecutività della presente determinazione.



Il Responsabile dell'Area IV
arch. Rodolfo SABELLI

COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno
REPUBBLICA ITALIANA
ATTO AGGIUNTIVO AL
CONTRATTO DI AFFRANCAZIONE LIVELLO

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di
nella Sede Municipale di Capaccio, aventi a me, Dr. Andrea D'Amore,
Segretario Generale Comunale del Comune di Capaccio, autorizzato a rogare
in forma pubblica amministrativa e nell'interesse dell'Ente i contratti di cui lo
stesso sia parte, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, senza
l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti
d'accordo tra loro e col mio consenso, in conformità dell'art. 48 della legge
notarile, sono personalmente comparsi:

A) arch. Rodolfo SABELLI nato il 04-02-1962, in Summonte (Avellino),
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato alla stipula dei
contratti, ai sensi degli artt. 107-109 e 192 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e
s.m.i., che interviene in nome, per conto del Comune di Capaccio (Salerno) –
cod. fisc. 81001170653 – P. IVA 00753770650, da una parte;

B) il sig. Vincenzo RUBINI nato il 30-05-1944, in Capaccio (Salerno) ed ivi
residente, alla via Contrammiraglio Vecchio, n. 39 – cod. fisc.
RBNVCN44E30B644T, il sig. Vincenzo RUBINI nato il 1972 – cod. fisc.
RBNVCN72M14H703Q e la sig.ra Barbara RUBINI nata il 1973 – cod. fisc.
RBNBBR73R51H703H, dall'altra.

I comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono certo, mi hanno richiesto della stipula di quest'atto, con il quale premettono:

- i sigg.ri RUBINI, come sopra identificati, con nota fatta pervenire al protocollo generale del Comune di Capaccio, in data 21-09-2011, prot. n. 34443, in qualità di livellari del terreno sito in agro di Capaccio e censito al foglio di mappa 29, particelle nn. 45-46-613, di complessive are 3,109, qualità seminativo di classe 5[^] e fabbricato rurale, concesso dal Comune di Capaccio, hanno chiesto l'affrancazione del livello gravante sui medesimi terreni;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 462 del 27-10-2011 veniva autorizzata l'affrancazione del livello, anche a carico della ditta riferita ai sigg.ri RUBINI, dichiarandone l'assenza di inderogabili motivi di interesse pubblico, ostativi alla stessa;
- che con contratto rep. 3806 del 19/03/2012 si provvedeva all'affrancazione del livello in questione;
- che a seguito di segnalazione da parte dei contraenti si rilevava nel contratto di affrancazione rep. 3806 del 19/03/2012 un errore materiale nel periodo introduttivo dell'Art. 2, "*L'arch. Rodolfo SABELLI, nella spiegata qualità, affranca a favore del Comune di Capaccio*" in luogo di "*L'arch. Rodolfo SABELLI, nella spiegata qualità, affranca a favore dei Sig.ri RUBINI*";
- che con determinazione dirigenziale n. ... del ... si è preso atto dell'errore approvando lo schema di atto aggiuntivo al contratto;

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – La premessa narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – La parte introduttiva dell'art. 2 del contratto rep. 3806 del 19/03/2012 è sostituita dalla seguente: "*L'arch. Rodolfo SABELLI, nella spiegata qualità, affranca a favore dei Sig.ri RUBINI*".

Art. 3 - Le spese del presente atto, imposte e tasse, comprese la trascrizione e voltura catastale sono a carico degli acquirenti, i quali chiedono l'applicazione dell'art. 2, Legge n. 692 dell'1.12.1981, che disciplina le agevolazioni fiscali in materia.

Art. 4 – Si autorizza la voltura e la trascrizione del presente atto, presso i competenti uffici/servizi dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Salerno – Territorio Servizi Catastali, competente territorialmente, sollevando il Conservatore dei Registri Immobiliari medesimi, da ogni responsabilità a riguardo.

Art. 5 – Il presente atto aggiuntivo, composto da n. 3 (tre) facciate, viene letto, dalle parti contraenti, le quali avendolo trovato rispondente alla loro volontà, insieme con me lo confermano, lo accettano e lo sottoscrivono.

LA DITTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

arch. Rodolfo SABELLI

IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE

dott. Andrea D'AMORE